

	CONTRATTO	
	per	
	Affidamento del servizio di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati di cui	
	all'accordo procedimentale collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio	
	Territoriale del Governo di Firenze del 19/11/2021	
	- CIG n. 9011757123 -	
	TRA	
	il COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI con sede legale in FIRENZE (FI),	
	Piazza della Signoria n. 1, P. IVA/C.F. 01307110484 nella persona del dott. RAFFAELE	
	UCCELLO (C.F: CCLRFL66T28A053R), Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo, nato ad	
	ACRI (CS) il 28/12/1966 e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della	
	Direzione Servizi Sociali, Viale de Amicis n. 21 Firenze, che interviene nel presente atto non in	
	proprio, ma in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Firenze;	
	E	
	CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ - CONSORZIO DI	
	COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (di seguito: "CO&SO") con	
	sede legale in Firenze, Via Valdipesa n. 1, con P.IVA/C.F. e iscrizione nel registro delle imprese	
	di Firenze n. 04876970486, repertorio economico amministrativo n. FI-497755, iscritto all'albo	
	delle cooperative al n. A108639 – Sezione cooperative a mutualità prevalente, nella persona del	
	legale rappresentante Giacomo Billi, nato a Firenze il 4/07/1964 e domiciliato, ai fini del presente	
	contratto, nella sede legale del Consorzio sopra indicata;	

	PREMESSO	
	- che, al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal significativo aumento di minori stranieri	
	non accompagnati presenti sul territorio cittadino, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio	
	1	

	Territoriale del Governo di Firenze hanno sottoscritto un accordo procedimentale collaborativo in	
	data 19/11/2021, con il quale la Prefettura – UTG di Firenze ha demandato al Comune di Firenze il	
	compito di individuare le strutture temporanee e i gestori dei servizi di cui all'art. 19 co. 1 del D.	
	Lgs. 142/2015 e ss.mm.ii. (strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati);	
	- che, in esecuzione del citato accordo, in data 24/11/2021 il direttore della Direzione servizi	
	sociali ha dato avvio a un'indagine di mercato per l'individuazione di potenziali enti gestori delle	
	strutture di prima accoglienza, invitando quattro operatori economici, esperti nell'accoglienza di	
	minori stranieri non accompagnati (MSNA) già operanti per il Comune di Firenze, ad esprimere la	
	propria eventuale disponibilità alla realizzazione del servizio e ad allegare un progetto gestionale	
	di massima;	
	- che è pervenuta un'unica manifestazione di interesse, accompagnata da un progetto organizzativo	
	e gestionale, da parte dell'operatore economico "CO&SO";	
	- che, con nota protocollo generale n. 386162 del 30/11/2021, il direttore dei Direzione servizi	
	sociali ha inoltrato il progetto gestionale e organizzativo presentato dall'unico operatore	
	economico interessato al competente ufficio della Prefettura – UTG di Firenze, ai sensi dell'art. 3	
	co. 2 dell'accordo procedimentale collaborativo, e che, entro il termine prescritto del 6/12/2021,	
	la Prefettura – UTG di Firenze non ha inviato alcuna osservazione o richiesta di modifica e/o	
	integrazioni relativa al progetto gestionale proposto dall'operatore;	
	- che, in considerazione del carattere di estrema urgenza dell'attivazione delle strutture di prima	
	accoglienza, è stata avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara	
	per l'affidamento del servizio di accoglienza, per un massimo di 50 posti complessivi e per una	
	durata iniziale pari a mesi 6, prorogabile (procedura di gara n. 026581/2021 - CIG: 9011757123),	
	da tenersi sulla piattaforma telematica START, invitando l'unico operatore economico interessato	
	di cui sopra, con termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 16:00 del 9/12/2021;	
	2	

	- che, in ogni caso, la mancanza originaria, successivamente accertata, ovvero la perdita	
	sopravvenuta dei predetti requisiti in capo a tali soggetti, comporta la risoluzione di diritto del	
	presente contratto;	
	- che, conformemente all'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità	
	organizzata negli appalti pubblici firmata tra la competente Prefettura – Ufficio territoriale del	
	Governo di Firenze e il Comune di Firenze in data 10/10/2019, è stata acquisita l'informazione	
	antimafia liberatoria a favore di CO&SO in data 06/03/2022 tramite consultazione della banca dati	
	nazionale unica della documentazione antimafia;	
	- che, tramite banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, è stata richiesta in data	
	23/02/2022 l'informazione antimafia per “Il Girasole” con richiesta prot. n.	
	PR_FIUTG_Ingresso_0031141_20220223;	
	- che, essendo decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 92 co. 2 del D. Lgs 159/2011, la	
	stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 co. 3 D. Lgs. 159/2011, salvo il	
	recesso dal contratto da parte del Comune di Firenze secondo quanto ivi previsto;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	I predetti soggetti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte	
	integrante del presente contratto, insieme agli altri atti e documenti di seguito richiamati,	
	menzionati o allegati,	
	E	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto del contratto di appalto	
	Il COMUNE DI FIRENZE (di seguito anche: committente), come sopra rappresentato e in	
	esecuzione degli atti citati in premessa, affida all'operatore economico CO&SO (di seguito, anche:	
	appaltatore), che come sopra rappresentato accetta e si obbliga, la gestione del servizio di prima	
	accoglienza per minori stranieri non accompagnati di cui all'accordo procedimentale collaborativo	
	5	

	tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze del 19/11/2021	
	(di seguito: “servizio di prima accoglienza per MSNA”) per una durata iniziale pari a mesi sei,	
	decorrenti dall’avvio del servizio (CIG: 9011757123).	
	Art. 2 – Condizioni, caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio	
	L'appalto viene accettato dall'appaltatore sotto osservanza piena e assoluta delle norme di legge	
	nonché delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dal presente contratto e dai	
	seguenti documenti che ne formano parte sostanziale e che le parti dichiarano di conoscere ed	
	accettare integralmente, anche ove non materialmente allegati al presente atto:	
	➤ accordo procedimentale collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di	
	Firenze del 19/11/2021;	
	➤ invito a presentare manifestazione di interesse;	
	➤ lettera di invito [ALL. 1];	
	➤ intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli	
	appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze e dalla Prefettura	
	– Ufficio territoriale del Governo di Firenze;	
	➤ offerta tecnica presentata in sede di gara	
	➤ offerta economica presentata in sede di gara [ALL. 2];	
	Il Consorzio CO&SO dichiara di impegnarsi a rispettare l’intesa per la prevenzione dei tentativi di	
	infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019	
	dal Comune di Firenze e dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, di cui	
	accetta espressamente il contenuto con particolare riferimento alle clausole di cui agli artt. 2 lett.	
	c) e 5 co. 1 lett. a) e b).	
	Art. 3 – Durata del contratto di appalto e opzioni di proroga	
	Il contratto ha durata iniziale pari a mesi 6, decorrenti dal 16/12/21, prorogabile, previo accordo	
	con la Prefettura – UTG di Firenze, ai sensi dell’art. 106 co. 11 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	
	6	

	L'appaltatore ha facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, previa autorizzazione	
	dei competenti uffici del Comune di Firenze.	
	Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi	
	finanziari ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento contrattuale.	
	È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salvo quanto disposto all'art. 106 co.	
	1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	
	Art. 7 - Obblighi di riservatezza	
	L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che	
	transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a	
	conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di	
	utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del	
	presente contratto.	
	Gli obblighi in materia di riservatezza vengono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti	
	attualmente in essere con il Comune di Firenze e comunque per i cinque anni successivi alla	
	cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.	
	L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del proprio personale degli obblighi	
	in questione.	
	Il Comune di Firenze, per il caso di grave inosservanza degli obblighi in questione, ha facoltà di	
	risolvere il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.	
	Art. 8 - Trattamento dei dati personali	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio del 27 aprile 2016, con nota prot. n. 237585 del giorno 11/07/2022 è stato nominato il	
	seguente responsabile del trattamento dei dati personali, che presenta garanzie sufficienti per	
	mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine del pieno rispetto delle vigenti	
	disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza:	
	8	

	la persona giuridica Consorzio CO&SO, nella persona del legale rappresentante signor	
	Giacomo Billi;	
	Ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679, il responsabile esterno CO&SO,	
	valendosi dell'autorizzazione del Comune di Firenze, ha comunicato la nomina di altro	
	responsabile, individuato nella cooperativa consorziata di cui lo stesso si avvale nell'esecuzione	
	del servizio e precisamente:	
	la persona giuridica Il Girasole, nella persona del legale rappresentante signor Claudio	
	Giannini;	
	Il Comune di Firenze, preso atto che il Consorzio Co&SO è ricorso a tale altro responsabile, non	
	ha ravvisato alcun motivo ostativo rispetto alla predetta nomina.	
	Art. 9 - Responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	
	L'appaltatore è tenuto ad osservare la normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.	
	L'appaltatore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e	
	la qualifica di "datore di lavoro" del proprio personale, a qualunque titolo impiegato, e, a tal fine,	
	ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, adotta tutte le misure necessarie di cui all'art. 26 del	
	D. Lgs. 81/2008, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo	
	al Comune di Firenze.	
	L'appaltatore è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio	
	personale, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.	
	Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.	
	Nel caso del servizio di cui al presente contratto, il documento unico di valutazione dei rischi da	
	interferenze (cosiddetto DUVRI) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non	
	emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.	
	9	

	Qualora tale documento si rendesse necessario nello svolgimento del servizio, per avvenimenti	
	imprevisti che dovessero intervenire, le parti si impegnano a provvedere all'elaborazione del	
	DUVRI.	
	Art. 10 – Coperture assicurative. Obbligo di manleva	
	L'appaltatore è responsabile in via esclusiva per i danni a cose e persone, ivi incluso il proprio	
	personale a qualunque titolo impiegato, che si verifichino nell'esecuzione del presente contratto e,	
	in generale, per la durata dell'affidamento.	
	L'appaltatore è responsabile per danni prodotti al Comune di Firenze, al suo personale o ai suoi	
	beni, ovvero per danni a terzi o a cose di terzi, cagionati dal proprio personale nell'esecuzione del	
	servizio oggetto del presente contratto.	
	L'appaltatore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni,	
	malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle	
	norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.	
	A tal fine sono state stipulate le seguenti polizze assicurative:	
	➤ Polizza RCT/RCO n. 500528515 contratta da CO&SO con Allianz Agenzia Firenze-Signa	
	e appendice di dichiarazione n. 112561176;	
	➤ Polizza RCT/RCO n. 186780938 contratta da Il Girasole con UnipolSai;	
	L'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Firenze da qualsiasi azione	
	di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti	
	inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del	
	presente contratto.	
	Art. 11 – Penali	
	Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni derivanti dal	
	presente contratto, applica una penale di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento	
	riscontrato, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del	
	10	

	codice civile. Nelle ipotesi di sopravvenuta informazione antimafia interdittiva e di stipula del	
	presente contratto ai sensi dell'art. 92 co. 3 del D. Lgs. 159/2011, il Comune di Firenze applica a	
	carico dell'impresa una penale nella misura del 15% del valore globale del contratto, comprensivo	
	di eventuali proroghe.	
	Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, il Comune di Firenze, tramite gli uffici competenti,	
	contesta gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali con PEC	
	indirizzata al legale rappresentante dell'appaltatore inadempiente, il quale ha un termine di dieci	
	giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.	
	Il Comune di Firenze applica la penale se ritiene le deduzioni infondate, se non siano state	
	presentate controdeduzioni ovvero se le stessa non siano state presentate entro il termine.	
	Qualora la stessa tipologia di inadempimento dovesse verificarsi più di una volta nell'arco di	
	trenta giorni, l'importo previsto a titolo di penale è raddoppiato.	
	Il Comune di Firenze ha altresì facoltà di richiedere il rimborso delle spese eventualmente	
	sostenute a causa del disservizio.	
	Gli importi addebitati a titolo di penale sono recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi	
	maturati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.	
	Art. 12 – Risoluzione	
	Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs.50/2016 e	
	ss.mm.ii, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle	
	seguenti ipotesi:	
	a) Violazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'appaltatore del	
	"Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato	
	con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 2013", a cui gli obblighi ivi	
	previsti si estendono, per quanto compatibili, ai sensi del D.P.R. 62/2013;	
	11	

	b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti in applicazione del divieto di cui all'art. 53 co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001;	
	c) Comunicazione della informazione antimafia interdittiva di cui all'art. 91 D. Lgs. 159/2011, ai sensi dell'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, ferma restando l'applicazione della penale prevista all'articolo 11 del presente contratto;	
	d) Grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale, ai sensi dell'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;	
	e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;	
	f) Applicazione di misura cautelare o disposizione di rinvio a giudizio per i delitti di cui agli artt. 317; 318; 319bis; 319ter; 319quater; 320; 322; 322bis; 346bis; 353; 353bis del codice penale nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti;	
	g) Violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 5 del presente regolamento contrattuale;	
	h) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;	
	12	

	i) Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per	
	l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre	
	volte;	
	j) Applicazione di penali per un ammontare pari o superiore al 15% dell'importo complessivo del	
	contratto;	
	k) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del	
	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;	
	l) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;	
	m) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del	
	contratto;	
	n) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;	
	o) DURC non regolare per due volte consecutive;	
	p) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle	
	retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;	
	q) Mancanza originaria, comunque accertata, ovvero perdita sopravvenuta dei requisiti di ordine	
	generale e di idoneità professionale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo al	
	Consorzio CO&SO o alla esecutrice "Il Girasole";	
	Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa	
	di indennizzo, di richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno da parte	
	dell'appaltatore e dai suoi aventi causa.	
	Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze	
	corrisponde soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettivamente eseguite fino al giorno	
	della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni	
	conseguenti all'inadempimento stesso.	
	13	

	Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze ha	
	diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'appaltatore inadempiente, al quale saranno	
	addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune di Firenze.	
	Art. 13 – Recesso	
	Fatto salvo l'art. 109 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, il Comune di Firenze può recedere, per giusta	
	causa, in tutto o in parte dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi	
	all'appaltatore tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza	
	sull'esecuzione del contratto ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di	
	mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.	
	In caso di recesso per giusta causa, l'appaltatore ha esclusivamente diritto al pagamento di quanto	
	correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente	
	contratto, al netto di eventuali penali.	
	Il Comune di Firenze, qualora l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto, richiede il	
	risarcimento dei danni subiti, ivi incluse le maggiori spese derivanti dalla eventuale	
	riassegnazione del servizio.	
	Art. 15 – Stipula del contratto e spese contrattuali	
	Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente contratto, presenti e future,	
	sono a carico dell'appaltatore, inclusa l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e ss. mm.	
	ii., pari a € 112 (7 marche da bollo) versate dall'appaltatore tramite Modello F24.	
	Le operazioni del presente atto sono soggette alle norme relative all'istituzione e disciplina	
	dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.	

	Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale.	
	Letto, confermato e sottoscritto il 31/08/2022	
	per il Comune di Firenze – Direzione Servizi sociali	
	14	

dott. RAFFAELE UCCELLO

Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo

per CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ - CONSORZIO DI

COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE,

Il legale rappresentante Giacomo Billi,